



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 108/19

Lussemburgo, 12 settembre 2019

Sentenza nella causa C-299/17

VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH / Google LLC

La normativa tedesca che vieta ai motori di ricerca di utilizzare gli «snippets» senza l'autorizzazione dell'editore non è applicabile in mancanza di previa notifica alla Commissione

Si tratta, infatti, di una regola relativa ad un servizio della società dell'informazione e, dunque, di una «regola tecnica» il cui progetto deve essere notificato alla Commissione

La VG Media, una società tedesca di gestione dei diritti d'autore, ha presentato dinanzi al Landgericht Berlin (tribunale regionale di Berlino, Germania) un ricorso per risarcimento danni nei confronti di Google per violazione dei diritti connessi al diritto d'autore di vari suoi aderenti, editori di stampa. Essa sostiene che Google abbia utilizzato, a partire dal 1° agosto 2013, sul suo motore di ricerca e sul suo sito d'informazione automatica «Google News», «snippets» (brevi ritagli o riassunti di testi di stampa, a seconda dei casi, accompagnati da immagini), provenienti dai suoi membri, senza versarne il corrispettivo.

Il Landgericht Berlin esprime dubbi riguardo alla possibilità per VG Media di valersi, nei confronti di Google, della **normativa tedesca pertinente entrata in vigore il 1° agosto 2013 e volta a tutelare gli editori di stampa.**

Tale disposizione **vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca** (e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali) **di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti, eccetto singole parole o brevissimi estratti di testo.**

Il Landgericht Berlin intende sapere se una simile normativa costituisca una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34 sulle norme e regolamentazioni tecniche¹, che avrebbe dovuto essere, in quanto tale, notificata alla Commissione per poter essere opposta ai singoli.

Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde affermativamente.

Una normativa come quella in causa costituisce una regola relativa ai servizi della società dell'informazione e, pertanto, una «regola tecnica».

Essa riguarda infatti specificamente i servizi in questione, poiché risulta che il suo oggetto principale e la sua finalità erano quelli di tutelare gli editori di stampa dalle violazioni del diritto d'autore da parte dei motori di ricerca online. In tale contesto, una tutela sembra essere stata riconosciuta come necessaria unicamente nei confronti di violazioni sistematiche delle opere degli editori online, commesse da prestatori di servizi della società dell'informazione.

¹ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), che è entrata in vigore il 7 ottobre 2015, ossia successivamente ai fatti di causa.

Nella misura in cui una regola del genere riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione, il progetto di regola tecnica deve essere previamente notificato alla Commissione. In mancanza, un singolo può invocarne l'inapplicabilità.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106